

Il nuovo Bonus Sociale Rifiuti: procedure operative e adempimenti

Scuola

IFEL

Pasquale Mirto

2 ottobre 2025

Preambolo sulle componenti perequative

- Sulle componenti perequative si registravano due problemi, uno relativo alla modalità di contabilizzazione e l'altro relativo all'obbligo del Comune di riversare sull'incassato o sul bollettato.
- Sulle due questioni si sono registrati pareri contrapposti da parte della Corte dei Conti Liguria e Lombardia.
- Le stesse questioni sono state sottoposte alla Corte dei Conti Marche, la quale ha ritenuto di rinviare le questione, stante il contrasto all'interno delle sezioni regionali, alla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, la quale si è pronunciata con delibera n. 13 del 10 luglio 2025.
- Va subito detto che la Corte ha considerato inammissibile la questione relativa al problema se il riversamento debba essere fatto sulla base del riscosso o del bollettato, in quanto di competenza di altra giurisdizione (sposando quindi la tesi della Corte Lombardia)

Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, delibera n. 13 del 10 luglio 2025.

- Ad avviso della sezione delle Autonomie il dovere di versamento è una **obbligazione che grava direttamente sul “gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” (quindi sul Comune)** che serve per creare la provvista dei rimborsi (bonus). **L’obbligazione è intestata direttamente ai Comuni**, come risulta dalle **“sanzioni” civili ed amministrative** espressamente stabilite dalla deliberazione AREA: in caso di ritardo è prevista l’applicazione di interessi moratori da parte di CSEA (Allegato, art. 6.7); in caso di irregolarità dei versamenti con la sospensione di “tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza e adeguamenti degli stessi all’inflazione” (Allegato A, art. 6.6). Detto in altri termini, ad avviso della Corte dei Conti, **il patrimonio del gestore della tariffa (quindi anche il Comune)**, in base alla delibera ARERA, è direttamente esposto a **conseguenze patrimoniali automatiche collegate all’inadempimento, impegnandolo in nuove spese, ovvero, compromettendo la possibilità di nuove entrate.**

Per le stesse ragioni, anche il diritto al rimborso per prestazioni effettuate si intesta direttamente al Comune. Essa ha lo scopo di manlevare i Comuni dai costi già coperti e sostenuti nell'anno "n". Si tratta, peraltro, di una nuova entrata il cui diritto matura solo nell'anno "n+1" all'esito e con l'alea di un procedimento amministrativo regolato dalla delibera Arera e da disposizioni organizzative interne di CSEA, che mirano a verificare comportamenti ed atti dell'ente locale. **In definitiva, per la Corte dei Conti, sia il dovere di versamento, che il diritto al rimborso, si inseriscono in un rapporto giuridico distinto da quello con l'utente, rapporto che intercorre tra il Comune e CSEA** ed è causalmente collegato nella legge e nei regolamenti citati ad un procedimento amministrativo che può validare i dati su entrate e spese collegati a costi per tali servizi ambientali.

La contabilizzazione delle componenti perequative

Quindi, il Comune è soggetto, attivo o passivo, di tre diverse obbligazioni civili.

È titolare di un credito verso l'utente, tenuto a versare la componente perequativa al Comune, in base ad un'obbligazione la cui natura civilistica è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023. Sebbene la sentenza in parola si riferisca agli “oneri di sistema” del mercato energetico, per la Corte appare del tutto evidente la similitudine con le componenti perequative, che svolgono analoga funzione nel mercato della raccolta dei rifiuti. Il credito verso l'utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, **va rappresentato “come” la TARI**, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2). Deve essere accertato in base alla sua “esigibilità” e non per cassa. Di conseguenza va rilevato in bilancio nell'anno “a” in cui matura il credito.

La contabilizzazione delle componenti perequative

In secondo luogo, deve essere rappresentata in bilancio **l'eventuale obbligazione civile per il pagamento dei servizi a "imprese di settore"** (art. 7, comma 9, d.lgs. n. 197/2021) che hanno provveduto o fornito i mezzi per la raccolta ed il trattamento di rifiuti accidentalmente pescati, volontariamente raccolti (o per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi), trattandosi di una obbligazione verso terzi per prestazioni ricevute nell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni. Infatti, "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", sono annoverate tra le funzioni fondamentali ed indispensabili degli enti territoriali. Di conseguenza, non vi può essere dubbio che si tratti di debito proprio che il Comune, ove se ne presenti la necessità, ha l'onere di coprire. Esso va pertanto rappresentato, separatamente, in parte spesa, secondo l'ordinario criterio della competenza finanziaria potenziata.

La contabilizzazione delle componenti perequative

Infine, ed in terzo luogo, **va rappresentata l'obbligazione di riversamento/rimborso, che sorge ed è imputabile in bilancio, però, solo successivamente**. Tale debito o credito va prima quantificato in base ai criteri determinati dalla normativa sostanziale vigente contenuta nella deliberazione ARERA e nelle disposizioni interne di funzionamento di CSEA. Successivamente, dal punto di vista contabile, **la posta va incanalata in una contabilità analitica separata, che consenta la comunicazione dei dati a CSEA.**

Sulla base di queste premesse la sezione delle Autonomie **ha dichiarato l'inammissibilità del quesito relativo all'obbligo del Comune di riversare le componenti perequative incassate e non quelle bollettate**. Il criterio del quantum debeatur (criterio dell'accertato o della cassa) dell'obbligazione di riversamento **attenendo una questione di diritto sostanziale che si colloca a monte della rappresentazione contabile, essa deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.**

La contabilizzazione delle componenti perequative

Per quanto riguarda il secondo quesito, che attiene al tema della corretta rappresentazione contabile delle “transazioni”, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: **“le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio”**.

Il bonus sociale rifiuti

- Nel 2025, dopo 5 anni entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, d.l. 14/2019. Lo stallo era dovuto all'individuazione dei principi e dei criteri che dovevano essere definitivi con dpcm da emanarsi entro il 23 aprile 2020. Il dpcm (*"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*) è stato emanato il 21 gennaio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo.
- Il bonus si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative stabilite da ARERA.
- Il bonus è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una **unica fornitura di servizio** di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. **L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta.**

Il bonus sociale rifiuti

- Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del bonus, istituisce una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
- Il bonus **si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025**, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, **ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici** in possesso dell'ISEE richiesto dal dpcm.
- Per il riconoscimento automatico è prevista la condivisione, da parte dei Comuni e dei gestori dei rifiuti, delle informazioni contenute nel Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (**SGAte**), secondo le modalità stabilite da ARERA

Il bonus sociale rifiuti

- Con deliberazione **355/2025 del 29 luglio 2025** ha approvato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24. In particolare con l'allegato A si approva il **“Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”**.

Il bonus sociale rifiuti

- Per quanto attiene la quantificazione del bonus sociale, l'art. 9 del TUBR prevede che ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno "a+1" l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno «a» per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno "a" **al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA**, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti. Qualora l'agevolazione sia quantificata rispetto alla Tariffa corrispettiva al netto dell'IVA dovuta nell'anno "a", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvede a effettuare il ricalcolo e il successivo conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall'utente nell'anno «a» in seguito all'abbattimento della base imponibile dovuto all'applicazione dell'agevolazione.

Il bonus sociale rifiuti

- Il TUBR detta anche delle tempistiche certe per il riconoscimento dell'agevolazione. In particolare l'art. 10 dispone che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli **utenti iscritti a SGAtè** (Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall'ANCI) procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro **il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile**. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. **Qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo**. Nei casi in cui le informazioni relative al beneficiario dell'agevolazione relative alla DSU (**Dichiarazione Sostitutiva Unica**: è la Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal dichiarante al fine di ottenere l'attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE) presentate nell'anno «a» vengano trasmesse da SGAtè nell'anno a+2, il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato nel medesimo anno a+2.

Il bonus sociale rifiuti

- Nei casi di **irregolarità dei pagamenti del beneficiario**, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, **a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento**: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente. **La facoltà** di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.
- raccordo con disciplina Tari- In teoria il Comune dovrebbe aver controllato tutti i 5 anni antecedenti a quello di pagamento... (ovviamente ci possono essere accertamenti notificati ben prima, ma rimasti ancora insoluti).
- Ma se nel controllare un soggetto si accerta l'omesso versamento si può fare solo il sollecito, senza irrogare sanzioni e richiedere gli interessi??

Il bonus sociale rifiuti

- L'art. 11 disciplina il caso in cui le informazioni per il riconoscimento automatico non sia disponibili prevedendo che resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere al gestore medesimo il riconoscimento della compensazione.
- In caso di cessazione dell'utenza, per una variazione dell'indirizzo di abitazione che può comportare una modifica del gestore/Comune territorialmente competente, l'agevolazione dovrà essere **quantificata** dal gestore/Comune territorialmente competente **dell'utenza cessata nell'anno a in base all'importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l' anno a.**
- **L'erogazione** della compensazione in questa ipotesi dovrà essere effettuata attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, erogato mediante **bonifico domiciliato**, dall'Autorità, **per il tramite di CSEA**, intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Il bonifico domiciliato potrà essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario e deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione.

Il bonus sociale rifiuti

- L'art. 14 disciplina gli obblighi informativi a carico dei gestori della tariffa, e quindi anche dei Comuni, prevedendo che il gestore mette a disposizione di SGAte, entro il 31 luglio di ciascun $a+1$ e il 31 gennaio di ciascun anno $a+2$, **in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI**, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), i seguenti dati:
 - codice pratica;
 - esito della verifica delle condizioni di ammissibilità e restituzione dell'esito positivo o negativo della pratica;
 - se la verifica delle condizioni di ammissibilità ha dato esito positivo, importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione (o di emissione del documento di riscossione);
 - l'elenco delle utenze cessate nell'anno a ; in questo caso il gestore comunica altresì se noto il nuovo indirizzo di abitazione del nucleo familiare, l'importo dell'agevolazione dovuta al beneficiario, ovvero l'importo eventualmente compensato.
- È previsto, inoltre, **l'obbligo di inserire nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura: "Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a , ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx ."**
- È, infine, disciplinato un sistema di monitoraggio in merito alla quantificazione degli utenti e del valore del bonus sociale rifiuti riconosciuto.

Il bonus sociale rifiuti

- Il primo adempimento che devono effettuare i Comuni è controllare l'iscrizione ad **ATRIF** (Anagrafe territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla delibera ARERA n. 263/2023. La delibera prevede:
- di implementare un'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ATRIF), contenente le informazioni in merito ai Comuni in cui operano i gestori, con riferimento alle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- di prevedere l'obbligo, per gli ETC, inclusi gli EGATO, di verificare e validare tali informazioni ed eventualmente di integrarle o aggiornarle
- di prevedere l'obbligo, per i gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di verificare e, laddove necessario, integrare o aggiornare le informazioni presenti nell'ATRIF, nel periodo intercorrente tra il 21 luglio 2023 e l'11 settembre 2023
- di prevedere l'obbligo per gli ETC, inclusi gli EGATO, e i gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e **gestione tariffe e rapporto con gli utenti di mantenere** costantemente aggiornate le informazioni contenute nell'ATRIF, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi, a partire dal 12 settembre 2023;
- **di prevedere che le informazioni disponibili nell'ATRIF possano essere successivamente trasmesse a SGAt e per la gestione operativa del bonus sociale rifiuti;**
- di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità, le informazioni raccolte tramite l'ATRIF, al fine di dare trasparenza sulla presenza degli ETC, inclusi gli EGATO, nonché dei gestori dell'attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti, operanti sul territorio nazionale.

Il bonus sociale rifiuti

- Attenzione l'ATRIF può essere interrogata solo dagli operatori, che devono preventivamente iscriversi.
- Quindi occorre capire come è stato censito il Comune, e soprattutto nei casi dei Comuni a TCP occorre verificare che sia iscritto il gestore dei rifiuti e non il comune.
- Attenzione nel caso di gestione della Tari in concessione a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. 446/1997.
- Attenzione ai Comuni che hanno fatto il passaggio da Tari a TCP e non hanno poi aggiornato ATRIF.

Il bonus sociale rifiuti

Flusso informativo in sintesi

- 1) INPS entro il secondo giorno del secondo mese di presentazione della DSU comunica all'Autorità, per il tramite del SII (Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico) l'elenco dei nuclei famigliari che risultano agevolabili con riferimento all'anno «a»;
- 2) L'Autorità, tramite il SII, comunica a SGATe **entro 1° febbraio** di ciascun anno «a+1», i flussi dei dati degli utenti agevolabili, ricevuti da INPS »;
- 3) Gli enti erogatori (comuni e gestori che applicano il bonus) comunicano ad INPS tramite SGATe, entro il 1° febbraio dell'anno «a+1» l'elenco dei c.f. degli utenti minorenni, ed INPS, con lo stesso meccanismo, comunica l'elenco dei minorenni agevolabili in quanto hanno presentato una DSU nell'anno «a»
- 4) Entro il 1° marzo di ciascun anno, SGATe mette a disposizioni i dati **all'ente erogatore territorialmente competente.**

Il bonus sociale rifiuti

ente erogatore territorialmente competente

- L'individuazione dell'ente erogatore è disciplinata dall'art. 5
- Gli enti erogatori sono definiti come «**i Comuni e gli enti di governo dell'ambito** che «applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni».
- **Ma il gestore dei rifiuti della TCP??!!-→**
- **Il Garante ha eccepito alla prima versione che Titolare del trattamento debba essere per forza un ente pubblico, l'ente erogatore. E solo il titolare del trattamento può designare un responsabile del trattamento (GTRU). quindi se non si muove il titolare ente erogatore il gestore non può avere i dati.**
- **Gli enti erogatori devono iscriversi a SGATe entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività.**
- **Entro lo stesso termine di cui al punto precedente gli enti erogatori designano tramite SGATe, ed in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF, il GTRU (gestore delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti), quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus;**
- **I GTRU devono iscriversi a SGATe entro il 28 febbraio 2026.**

Il bonus sociale rifiuti

GRTU non iscritto allo SGATe

- Nel caso in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GRTU), **designato dall'ente erogatore** (quindi il Comune o l'ente di governo dell'ambito) non sia iscritto a SGATe, non è possibile l'invio automatico dei dati, il beneficiario del bonus ha comunque il diritto di richiedere al gestore il riconoscimento del bonus.
- Se l'ente erogatore non ha designato il GRTU ai sensi dell'ATRIF come responsabile del trattamento dei dati, e non sia quindi possibile rendere automatico l'invio dei dati, rimane il diritto del beneficiario di chiedere il bonus in compensazione.
- In questi casi i dichiaranti la DSU ricevono dall'Autorità, **per il tramite dell'Acquirente Unico, entro la prima settimana di ottobre dell'anno «a+1» apposita comunicazione in merito ai tempi e modalità di ritiro del «bonifico domiciliato»**

**Grazie per
l'attenzione**

Pasquale Mirto

A cura di

Scuola IFEL

formazione@fondazioneifel.it

elearning.fondazioneifel.it

